

## RIFLESSIONI SU RECENTI DOCUMENTI ECCLESIASTICI

La recente situazione politica del nostro Paese, implicando aspetti di natura religiosa, ha dato occasione alla pubblicazione di numerosi documenti ecclesiastici dei quali alcuni sono chiaramente di indole ufficiale, altri ufficiosa e altri ancora di carattere non ben precisabile per la difficoltà di individuarne la fonte.

Molti cattolici impegnati nella vita politica, sensibili, come cristiani, ai doveri di obbedienza e di ossequio alla volontà della Chiesa e pressati, come uomini aventi responsabilità nel governo della cosa pubblica, dal bisogno di operare e di prendere decisioni all'interno di una realtà politico-sociale assai complessa, si sono improvvisamente trovati di fronte a problemi ardui e delicati. Delicati, perché coinvolgevano direttamente la loro coscienza morale, religiosa e civica; ardui, perché si trattava di comprendere il senso vero della volontà della Chiesa, la natura delle disposizioni impartite (ordini?, direttive?, consigli?), la forza e l'ampiezza dei vincoli che producevano (obbedienza?, prudenza?, ad tempus? « rebus sic stantibus »? ecc.).

Notevole fu anche la difficoltà incontrata da sacerdoti e pastori d'anime quando furono richiesti, in qualità di guide spirituali, di esprimere un giudizio definitivo sul comportamento che ciascuno dei richiedenti avrebbe dovuto tenere, in singoli casi concreti, senza contravvenire a obiettivi obblighi morali.

In fondo, la questione si riduceva a un particolare aspetto dell'ampio e difficile capitolo dell'« interpretazione della legge », reso, stavolta, più complesso a causa della novità delle situazioni e della pluralità degli interventi, ciascuno dei quali poteva differire, se non nella sostanza, almeno in dettagli di non trascurabile valore.

Lo scopo che ci proponiamo non è di approfondire il pro-

blema dell'ambito della sovranità rispettiva della Chiesa e dello Stato o del grado di autonomia che un partito politico di cattolici goda nei confronti dell'autorità ecclesiastica; ma, più semplicemente, quello di indicare, sulla scorta delle norme generali del diritto canonico e della morale, i criteri che consentano ai cattolici professionalmente impegnati nella vita politica di sceverare il valore dei documenti ecclesiastici, il loro grado di obbligatorietà, e i vincoli che derivano per la coscienza individuale; e, inoltre, di enucleare il contenuto dei principali atti ecclesiastici recentemente apparsi.

L'aspetto prevalentemente formale e canonistico della nostra trattazione non deve tuttavia far dimenticare che in esso non si esaurisce la totalità del rapporto libertà e autorità nella Chiesa, perché in questa, a differenza di ogni società civile, opera un mistero di grazia che rende sensibili i fedeli ai vincoli di una unità che, essendo di natura soprannaturale, trascende la pura realtà giuridica. E' ovvio che questo aspetto risulti difficilmente comprensibile a quelli che non credono.

Speriamo, così, di portare un contributo di chiarezza in un campo in cui l'ignoranza o la confusione potrebbe indurre a formulare giudizi non approvabili tanto per difetto quanto per eccesso sia riguardo al proprio che all'altrui comportamento.

#### VALORE DEI DOCUMENTI

Uno sguardo sommario ai documenti apparsi in questi ultimi tempi mette in risalto la varietà della nomenclatura usata per qualificarli: direttive, lettera, dichiarazione, notificazione, esortazione, chiarificazione, punti fermi, ecc. Questa costatazione serve, se non altro, a chiarire che non è il termine usato per denominare il documento che specifica la sua forza vincolante, ma questa va ricercata sulla base di altri e più sicuri elementi giuridici.

In linea generale si può affermare che **ogni documento proveniente da una fonte ecclesiastica può far nascere obblighi morali di obbedienza**, quando, qualunque sia la sua denominazione, si **configura come legge o come precetto** (1). In caso contrario non creerà nuovi obblighi di obbedienza per forza propria, ma potrà solo rendere nota l'esistenza di tali obblighi fondati sulla legge naturale, sulla legge divina positiva o su una legge ecclesiastica già in vigore. Bisogna tuttavia precisare che oltre a obblighi fondati sulla virtù dell'obbedienza ne possono esistere altri, talora

(1) Però non tutto ciò che è contenuto in un documento che abbia, per sé, valore di legge o precetto, gode della medesima forza. Infatti il legislatore può aggiungere ai suoi imperativi atti di volontà le ragioni per cui ritiene opportuno emanarli, o altri consigli ed esortazioni.

Giova notare che qui si prescinde da certi atti provenienti dal potere giudiziario.

anche gravi, fondati su altre virtù quali la « caritas », la « pietas » (o, più precisamente, l'« observantia »), la prudenza, ecc. il cui rispetto è pure necessario per il buon governo della comunità (2).

#### LA LEGGE

Perché un atto dell'autorità ecclesiastica rivesta il valore di legge deve verificare almeno due condizioni: che sia emanato da una persona fisica o morale che goda di **potere legislativo**, e che sia **sufficientemente promulgato**.

**1. Il potere legislativo** (che è una delle funzioni della potestà di giurisdizione) appartiene, nella Chiesa cattolica, solamente:

- a) al Romano Pontefice, in grado supremo e senza limiti territoriali;
- b) al Concilio Ecumenico, pure senza limiti territoriali: i suoi decreti, tuttavia, non hanno forza vincolante se non sono confermati dal Pontefice e se non sono promulgati dietro suo ordine;
- c) ai Vescovi (ed equiparati), subordinatamente e limitatamente al territorio della propria diocesi;
- d) ai Concili Provinciali, Regionali e Nazionali rispettivamente nell'ambito territoriale della provincia o regione ecclesiastica o di un'intera nazione (3).

Va notato che il **Sommo Pontefice** esercita la sua funzione legislativa o personalmente, o, come avviene di solito, attraverso le Sacre Congregazioni.

Le Congregazioni Romane, ciascuna nell'ambito della propria competenza (4), possono emanare « dichiarazioni », « risoluzioni » e « decreti »

(2) Cfr. *Summa Theologica*, 2, 2, q. 102, art. 2, c.

(3) Cfr. TH. JORIO S.J., *Theologia moralis*, ed. D'Auria, Napoli 1953 vol. I, pp. 81-83, nn. 100-101.

(4) Le competenze delle singole Congregazioni Romane sono stabilite dal Diritto Canonico come segue: 1°. *S. Ufficio* (can. 247): ha il compito di tutelare, in tutta la Chiesa, la fede e i costumi. Emanava, quindi, decreti e responsi in materia dottrinale, e ha competenza esclusiva nel giudicare dei delitti di eresia o nel perseguire i sospetti di eresia e non soltanto in appello, ma anche in prima istanza. Ha pure competenza esclusiva circa ciò che riguarda, direttamente o indirettamente, sia in diritto che in fatto, l'applicazione del c.d. « privilegio paolino », come pure tutto ciò che si riferisce agli impedimenti matrimoniali di « disparità di culto » e di « mista religione » e alla concessione delle relative dispense. E' pure di sua competenza l'esame e la censura dei libri e l'eventuale loro elencazione nell'« Indice dei libri proibiti ». 2°. *Concistoriale* (can. 248): cura la costituzione, la conservazione e l'amministrazione delle diocesi (erezione, divisione, delimitazione delle diocesi, costituzione dei capitoli cattedrali e collegiali; propone le nomine dei Vescovi; vigila affinché i Vescovi adempiano alle loro obbligazioni). 3°. *S. Congregazione dei Sacramenti* (can. 249): ha la funzione di presiedere alla disciplina dei Sacramenti, salva però la competenza riservata al S. Ufficio circa il privilegio paolino e la dispensa dell'impedimento di disparità di culto e di mista religione, e salva la competenza della C. dei Riti per le cerimonie nell'amministrazione dei Sacramenti. E' quindi suo compito di provvedere a quanto si

generali», i quali acquistano valore di legge per tutta la Chiesa quando sono approvati dal Romano Pontefice e sono legittimamente promulgati. Quando tali «dichiarazioni», «risoluzioni» e «decreti» sono «particolari» (riguardano cioè determinate persone o territori) allora hanno valore di legge o di precetto soltanto nei confronti di quelle persone o di quei territori. Per gli altri essi possono avere valore soltanto di norme direttive. Qualora mancasse l'approvazione papale, mantengono valore di legge

riferisce al matrimonio e di concedere le eventuali dispense (in foro esterno), di decidere le cause circa l'inconsumazione e anche quelle circa l'invalidità del matrimonio, le quali non richiedano particolari indagini e possano essere risolti in via amministrativa, altrimenti dovrà rimetterle al tribunale competente; ugualmente spetta ad essa di decidere circa gli obblighi inerenti agli ordini maggiori ed esaminare le questioni sulla validità dell'ordinazione, oppure di rimetterle al tribunale competente. E così per gli altri sacramenti. 4°. *Congregazione del Concilio* (can. 250): sua competenza è la disciplina generale del clero secolare e del popolo cristiano; di esercitare la sorveglianza e la tutela in rapporto ai patrimoni, ai benefici e alle altre fondazioni ecclesiastiche, di esaminare, ed eventualmente correggere, i deliberati dei «Concili particolari» (plenari, provinciali ecc.). 5°. *Congregazione dei Religiosi* (can. 251): la sua competenza si riferisce al governo, alla disciplina, agli studi, ai beni e ai privilegi degli ordini religiosi e delle congregazioni, maschili e femminili, di rito latino, degli istituti religiosi senza voti, di quelli secolari, dei terzi ordini, ed alla disciplina dei rapporti di questi enti tra loro e con i Vescovi. 6°. *Congregazione «de Propaganda Fide»* (can. 252): provvede a tutto ciò che si riferisce all'attività delle missioni di rito latino. E' escluso, però, da tale competenza: a) quanto ha riferimento alla materia di fede, sempre riservata al S. Ufficio; b) quanto riguarda la materia liturgica, di cui si occupa la S. C. dei Riti; c) la materia matrimoniale, deferita alla S. C. dei Sacramenti, o giudizialmente alla S. Rota. I religiosi missionari dipendono nello stesso tempo da Propaganda Fide e dalla S. C. dei Religiosi. 7°. *Congregazione dei Riti* (can. 253): ha competenza per tutto ciò che riguarda il culto divino nella Chiesa latina. Le questioni di rito che toccano la dottrina spettano però al S. Ufficio. In una speciale sezione la C. dei Riti tratta le cause di beatificazione e di canonizzazione. Ha pure competenza di vigilare circa la pubblicazione dei libri liturgici (breviario, messale, rituale, pontificale romano, ecc.). 8°. *Congregazione del Cerimoniale* (can. 254): ha una competenza in parte liturgica e in parte propriamente cerimoniale, occupandosi delle funzioni sacre che si tengono nelle cappelle pontificie e del cerimoniale che deve osservarsi nella corte pontificia. Tra i prelati di questa Congregazione vi sono i c. d. «Maestri delle cerimonie pontificie». 9°. *Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari* (can. 255): si occupa della costituzione e della provvista delle diocesi, quando tali provvedimenti hanno rapporto con gli Stati; e inoltre di tutto ciò che ad essa è demandato dal Pontefice a mezzo del cardinale Segretario di Stato, specie per ciò che ha riferimento con le legislazioni civili o con i concordati. 10°. *Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi* (can. 256): spetta ad essa la vigilanza sul governo, la disciplina, gli studi e sull'amministrazione dei Seminari e delle Università e Facoltà dipendenti dalla S. Sede. Le Università Cattoliche, perciò, dipendono da questa S. Congregazione; ma non dipendono da essa i seminari delle missioni, dei quali si occupa la S. C. di Propaganda Fide. 11°. *Congregazione per la Chiesa Orientale* (can. 257): tratta gli affari relativi alle Chiese Orientali, riguardanti sia la disciplina sia i riti o le persone, anche quando questi affari siano misti, e cioè riguardino cose e persone di rito latino in relazione ad altre di rito orientale.

Oltre alle Congregazioni fanno parte della Curia Romana (intesa come complesso di organi, individuali o collegiali, che coadiuvano il Pontefice nel governo della Chiesa) anche i *Tribunali Ecclesiastici*, i quali hanno «potestà giudiziaria» (la *S. Penitenzieria*, per il «foro

solo nell'ipotesi in cui contengano una interpretazione «dichiarativa» o «esplicativa» di una legge già vigente (5).

I Vescovi sogliono emanare le leggi diocesane in occasione del Sinodo (6). Gli atti provenienti dal potere legislativo del Vescovo, emanati fuori del Sinodo, non si presumono leggi, ma precetti, salvo che siano diretti a tutta la diocesi o che il Vescovo non abbia chiaramente manifestato la sua volontà di fare vere e proprie leggi (7).

I Concili Provinciali godono di potestà legislativa ordinaria, mentre i Concili Regionali o Nazionali (detti anche Concili Plenari) hanno potestà legislativa delegata dal Sommo Pontefice. In entrambi i casi, le leggi emanate devono essere sottoposte alla S. Sede per essere definitivamente confermate in forma «comune» o «specifica». Se sono confermate in forma «specifica» acquistano il valore di leggi pontificie (8).

*«Accanto a tali riunioni, la prudenza nella direzione delle anime e lo zelo per la difesa della fede e della vita cristiana ne ha fatto sorgere altre che, pur non avendo carattere legislativo si sono dimostrate estremamente utili come consultazioni o scambi di idee, in momenti di emergenza o periodicamente. La pratica di tali riunioni è precedente al Codice di Diritto Canonico (promulgato nel 1917), ma lo stesso Codice la sancisce nel Canone 292, che ordina ai Vescovi di riunirsi presso il Metropolita o presso un altro Vescovo della provincia affinché, "collatis consiliis" (cioè scambiandosi i punti di vista) si studi ciò che si deve fare per promuovere il bene della religione nelle varie diocesi, e per preparare il materiale per il futuro Concilio Provinciale. Tali riunioni vengono chiamate, nella prassi, Conferenze Episcopali».*

Una nuova forma di Conferenza Episcopale è stata costituita in Italia con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). Essa è composta dai Presidenti delle 19 Regioni Conciliari in cui è divisa l'Italia dal punto di vista ecclesiastico, ha tenuto la sua prima riunione nel 1953, e da allora è stata convocata ogni anno.

Lo scopo di tale riunione annuale è, secondo lo Statuto, «di meglio promuovere "collatis consiliis" e nell'ambito delle competenze dei Vescovi, l'uniforme osservanza della disciplina ecclesiastica nel clero e nel popolo, coordinando ed adeguando alle esigenze le attività e le forme di apostolato, e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi».

interno»; la S. Rota e la *Segnatura Apostolica* per il «foro esterno») e gli *Uffici* (dicasteri che esercitano funzioni esecutive). Di questi è importante segnalare la *Segreteria di Stato*, che è presieduta dal Cardinale Segretario di Stato e corrisponde, in certo modo, al ministero degli esteri nei governi laici, e si occupa specialmente delle relazioni diplomatiche tra la S. Sede e i governi. Essa è certamente organo capace di esprimere la volontà del Sommo Pontefice e, pur non avendo potere legislativo, può tuttavia costituire il tramite per l'emanazione di precetti.

(5) Cfr. TH. JORIO S.J., *cit.*, p. 11, n. 152.

(6) Il Sinodo Diocesano non è un organo legislativo, perchè, in esso, solo il Vescovo è il legislatore: tutti gli altri membri hanno solo voto consultivo. (Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 362).

(7) Cfr. TH. JORIO S.J., *cit.*, p. 83, n. 3.

(8) Si ha approvazione in forma «specifica» quando compare la clausola «motu proprio atque ex certa scientia» (Cfr. TH. JORIO S.J., *cit.*, p. 83, nota 3).

Questa forma di Conferenza Episcopale, esistente anche in altri Paesi, non è contemplata nel Codice di Diritto Canonico, ma è regolata da uno Statuto approvato dalla S. Sede. Non è, tuttavia, improbabile che, possa essere inserita nel Codice in occasione dell'annunciata revisione di esso.

«La C.E.I. non è dunque l'assemblea generale di tutti i Vescovi Italiani; questi tuttavia la raggiungono attraverso i Presidenti delle Regioni Conciliari, i quali, nella loro Conferenza Episcopale Regionale, da tenersi almeno una volta all'anno, riferiscono sui lavori dell'Assemblea della C.E.I. e a questa portano i desiderata e le preziosissime esperienze di tutto l'Episcopato» (9).

La funzione di coordinamento propria della C.E.I. si esplica mediante l'emanazione di direttive destinate a essere applicate nelle singole diocesi dai rispettivi Vescovi, secondo il prudente giudizio di ciascuno di essi. Comunque non godendo la C.E.I. di potere legislativo, i suoi atti non rivestono di per sé il carattere né di legge né di precetto.

Non crediamo, tuttavia, esistano ragioni di principio che impediscano, in singoli casi, alla C.E.I., per delega esplicita di tutti i Vescovi italiani, di emanare atti aventi valore di legge o di precetto per tutta l'Italia.

**2. La promulgazione** è l'atto con cui, in nome e per autorità del legislatore, la legge viene intimata e portata a conoscenza dei sudditi.

Le leggi pontificie, attualmente, si considerano promulgate quando vengono pubblicate negli «Acta Apostolicae Sedis», a meno che, in casi particolari, non sia prescritto un altro modo di promulgazione (can. 9), oppure l'autorità competente non stabilisca un modo diverso.

Le leggi vescovili possono essere promulgate nel modo che ciascun Vescovo ritiene opportuno. Di solito la promulgazione avviene mediante la pubblicazione nel bollettino della diocesi. A differenza delle leggi pontificie che, di solito, entrano in vigore dopo tre mesi dalla promulgazione, quelle vescovili obbligano immediatamente, salvo che sia espressamente prevista una «vacatio legis».

Indipendentemente dalle forme concrete in cui la promulgazione può essere fatta, perché la legge produca i suoi effetti vincolanti è essenziale che sia sufficientemente resa nota, cioè, che almeno tutti coloro ai quali essa è diretta abbiano l'obiettiva possibilità di prenderne visione. Se manca tale obiettiva possibilità, la legge non può considerarsi promulgata e quindi non obbliga.

## IL PRECETTO

Il precetto può essere «particolare» o «generale».

**1. Il precetto generale** è un comando dato a un'intera comunità per il bene comune, e differisce dalla legge principalmente

(9) Cfr. A. CASTELLI, *I sette anni della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Studi Cattolici*, marzo-aprile 1960, pp. 65-66. S. E. Mons. Alberto Castelli è, come è noto, il Segretario della C.E.I.

perché non ha carattere di perpetuità, in quanto di solito cessa col venire meno del potere del precipiente, oppure è dato per un singolo atto o per un limitato periodo di tempo. Occorre tuttavia precisare che quando il precetto generale è dato in forza della potestà di giurisdizione per un periodo di tempo determinato o per speciali circostanze, si ritiene che continui a vincolare fino alla scadenza di quel tempo o al mutamento di quelle circostanze, anche se viene meno il potere del precipiente.

**2. Il precetto particolare** è dato ai singoli, direttamente e principalmente per il bene privato (10), non è territoriale ma personale e quindi obbliga colui a cui è dato in qualsiasi luogo. Generalmente perde la sua validità col cessare del potere del precipiente, a meno che non sia stato dato in forza della potestà di giurisdizione e promulgato per mezzo di un «documento legittimo» o davanti a due testimoni (11).

Il documento legittimo o la presenza di testimoni all'atto della intimazione del precetto sono formalità per se stesse sufficienti a promulgare il precetto. Ma quando quelle mancano, è necessario che esso sia dato in modo che coloro ai quali è diretto siano in grado di capire inequivocabilmente che si tratta di un atto giuridicamente vincolante e non di un semplice consiglio.

**3. Il contenuto** del precetto è «o la specificazione di un dovere che già scaturisca dalla legge oppure l'imposizione a mettere in essere, o togliere di mezzo, fatti in apparente contrasto con norme giuridiche. Il precetto [...] viene emanato «ut scandala devitentur, delicta caveantur, ecclesiastica disciplina conservetur» (12).

### 4. Il precetto può essere dato:

a) da coloro che hanno potestà legislativa;

b) da coloro che hanno potestà dominativa propriamente detta e cioè: il Sommo Pontefice nei confronti di tutti i religiosi e assimilati; i Superiori degli istituti religiosi maschili e femminili nei confronti dei propri sudditi; gli Ordinari del luogo (Vescovi ed equiparati) nei confronti dei membri degli istituti religiosi di diritto diocesano o anche di diritto pontificio ma dipendenti dagli stessi Ordinari in forza di un voto o di un giuramento di obbedienza; i detentori della patria potestà nei riguardi dei minori loro soggetti;

c) da coloro che hanno potestà economica o domestica (come per es. un rettore di un collegio nei riguardi degli alunni);

d) a proposito del parroco, gli autori osservano che egli non ha vera potestà di giurisdizione in foro esterno, ma soltanto in

(10) Cfr. F. M. CAPPELLO S.J., *Summa iuris canonici*, Università Gregoriana, IV ed., Roma 1945, vol. I, p. 81, n. 103 ad 3.

(11) Per maggiori dettagli sulla cessazione del precetto si veda F. M. CAPPELLO S.J., *cit.*, pp. 81-83, n. 104.

(12) Cfr. V. DEL GIUDICE, *Nozioni di Diritto Canonico*, Giuffrè, Milano 1949, p. 62.

foro interno; « gli si deve però riconoscere una potestà amministrativa esterna che rientra nel genere della potestà economica e domestica e che è postulata dalle sue responsabilità pel retto andamento della parrocchia e dal necessario spirito di iniziativa per le opere di zelo » (13). Questa potestà autorizza il parroco, analogamente a un padre di famiglia, a vigilare sui suoi sudditi, ad amministrare la parrocchia nelle cose spirituali e temporali, a dare consigli e precetti, a rimuovere le cause di ammirazione e di scandalo per il suo gregge, ecc. (14). Non può, però, emanare leggi o precetti generali o censure (15).

Siccome tutta l'attività parrocchiale, a norma del can. 541, § 1, deve esercitarsi « sub Ordinarii loci auctoritate », il parroco deve conformarsi non solo alle direttive generali del Vescovo, ma anche alle indicazioni e alle decisioni concrete che in ogni evenienza gli vengano comunicate (16).

#### ALTRI ATTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA

1. Il governo ordinario della Chiesa, pur attuandosi di quando in quando con leggi o precetti, si esplica ordinariamente attraverso l'emanazione di altri atti, aventi diverso valore, e tendenti a far sì che gli obblighi esistenti siano osservati, che la disciplina ecclesiastica non si intiepidisca, che eventuali pericoli per le anime vengano segnalati. Questi atti assumono di solito la natura di **direttive**, di **esortazioni** o di **consigli**, e promanano dal potere pastorale-amministrativo della gerarchia ecclesiastica.

2. Fondamenti dei vincoli morali, che possono eventualmente porsi alla coscienza dei fedeli in presenza di questi atti, sono il **rispetto** e l'**ossequio**, che ogni autorità, e soprattutto quella religiosa, in quanto discendente da Dio, merita; secondariamente le esigenze della **virtù della carità** la quale unisce tra di loro sudditi e superiori in una società di natura e di finalità soprannaturali che è lo stesso Corpo Mistico di Gesù Cristo e nella quale non solo la disobbedienza, ma anche la mancanza di docilità e l'insubordinazione ostacolano quella comunicazione di grazia che dal Capo deve rifluire nelle membra e possono ferire altre membra a motivo dello scandalo che viene dato; e in terzo luogo la considerazione in cui, per la **virtù della prudenza**, vanno tenuti i suggerimenti di coloro i quali, per l'autorità che rivestono nella Chiesa, sono obiettivamente nella condizione di valutare meglio le circostanze e le conseguenze di ordine religioso delle azioni dei fedeli.

(13) Cfr. G. CAVIGIOLI, *Manuale di Diritto Canonico*, S.E.I., Torino 1946, pp. 310-11.

(14) Cfr. F. M. CAPPELLO S.J., *cit.*, p. 456; e G. CAVIGIOLI, *cit.*, p. 311.

(15) Cfr. F. M. CAPPELLO S.J., *cit.*, p. 457.

(16) Cfr. G. CAVIGIOLI, *cit.*, p. 311.

3. Il **consiglio**, dato da chi gode autorità e in un campo di sua competenza, certamente non obbliga colui che lo riceve a uniformarsi. Ma il non farne nessun conto potrebbe essere sintomo di leggerezza e di imprudenza. La stessa cosa vale, analogamente, per le **esortazioni** le quali, di natura loro, dovrebbero costituire uno stimolo ad osservare obblighi già chiaramente noti.

4. Per quanto riguarda le **direttive** occorre qualche maggiore specificazione.

a) Direttive, in forme di « instructiones » possono provenire dalle S. Congregazioni Romane, dirette ai Vescovi, ai Rettori e ai direttori spirituali di Seminari, ai Superiori di Ordini o Congregazioni religiose, ecc. e possono riguardare la concreta disciplina delle cose liturgiche, degli studi ecclesiastici, della vita sacerdotale e religiosa, ecc.

b) Direttive possono essere emanate dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana). I suoi atti collettivi, o quelli che il suo Presidente in nome e per conto della Conferenza emana, non rivestono, come abbiamo già detto, il carattere di legge o di precetto. Ma non va trascurato il fatto che la C.E.I. esprime il pensiero e l'orientamento dei 19 Presidenti delle Regioni Conciliari in rappresentanza di tutti gli altri Vescovi italiani, di coloro, cioè, che detengono il potere legislativo della Chiesa cattolica in Italia. Pur non escludendo che ciascun Vescovo, essendo personalmente giudice e Pastore nell'ambito della propria diocesi, possa per motivi di prudenza o altro, non dare esecuzione alle direttive della C.E.I., nondimeno, tali direttive sono potenzialmente destinate a diventare la **guida uniforme** dell'attività legislativa o prelettiva nelle singole diocesi.

c) Le direttive delle Congregazioni Romane, della C.E.I., così come quelle dei singoli Vescovi, si impongono alla volontà dei destinatari, ma lasciano ad essi un margine di giudizio prudenziale circa l'applicazione. Tale margine, pensiamo possa essere più o meno ampio secondo la maggiore o minore strettezza del vincolo di subordinazione gerarchica esistente tra colui che dà la direttiva e colui che la riceve, secondo l'importanza della cosa circa la quale la direttiva è data, e secondo che si tratti di materie sulle quali la competenza della Chiesa è esclusiva e totale oppure no.

La « ratio » della discrezionalità e del giudizio prudenziale, lasciati ai sudditi in presenza di « direttive » dei superiori, consiste nel fatto che l'autorità ecclesiastica dispone di un potere legislativo che usa quando ritiene essere necessario, per il bene comune, che i fedeli compiano o si astengano per obbedienza da determinate azioni.

#### PRINCIPII SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1. Le **leggi ecclesiastiche**, salvo poche eccezioni, sono **territoriali**, cioè arrivano al suddito attraverso il vincolo che lo congiunge in modo stabile al territorio di dimora.

Tale vincolo territoriale può configurarsi come:

— **domicilio**: che si acquista dimorando in una parrocchia o in una diocesi, con l'intenzione di rimanervi sempre; oppure col fatto stesso di una permanenza che dura da dieci anni;

— **quasi-domicilio**: che si acquista dimorando in un luogo, con l'intenzione di restarvi per la maggior parte dell'anno; oppure col solo fatto di una permanenza almeno di tale durata.

Ora un fedele viene chiamato: « **incola** » nel luogo in cui ha il domicilio; « **advena** » nel luogo dove ha un quasi-domicilio; « **peregrinus** » se è temporaneamente assente dal luogo dove ha il domicilio o il quasi-domicilio; « **vagus** » se non ha domicilio o quasi-domicilio in nessun luogo.

Ciò premesso, il Codice di Diritto Canonico (can. 13) stabilisce che **alle leggi generali della Chiesa** sono tenuti in ogni parte della terra tutti coloro per i quali esse sono state emanate. Alle **leggi emanate per un territorio particolare** sono soggetti coloro per i quali sono state fatte, supposto che abbiano il domicilio o il quasi-domicilio in tale territorio e vi dimorino attualmente.

Il can. 14 precisa ulteriormente che i « peregrini » non sono tenuti ad osservare le leggi particolari del proprio territorio a meno che la loro trasgressione non sia nociva in quello; né sono tenuti ad osservare le leggi particolari del territorio in cui occasionalmente si trovano, tranne quelle che provvedono all'ordine pubblico. I « vagi », invece, sono tenuti ad osservare tutte le leggi generali e particolari vigenti nel luogo dove attualmente si trovano.

I principii sopra esposti valgono sia per le leggi sia per i precetti generali che, come notammo, si possono considerare « leggi d'occasione ».

2. Per quanto riguarda i **precetti particolari**, vale il principio della personalità: essi vincolano il soggetto in qualsiasi territorio si trovi.

3. La legge ecclesiastica (così come la legge divina positiva e la legge naturale affermativa) generalmente **non obbliga « cum gravi incommodo »** quando cioè la loro osservanza comportasse un grave danno per il suddito. Tale danno deve però provenire da ragioni estrinseche alla stessa osservanza della legge, cioè non riducibili alla naturale riluttanza della volontà a sottostare ai vincoli morali. Questa regola non si applica ove la non osservanza comporti il disprezzo della fede o un grave danno per la comunità.

Una **legge dubbia** non induce alcuna obbligazione morale, quando il dubbio è obiettivo e concerne o il contenuto dell'obbligazione, o l'esistenza della legge, o la sua cessazione.

Le leggi ecclesiastiche emanate per prevenire un **pericolo generale** obbligano anche in quei casi particolari in cui il pericolo non esiste (can. 21).

Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti devono essere interpretate restrittivamente, però sempre rispettando il senso proprio delle parole (cann. 18-19).

## ALCUNE PRATICHE CONCLUSIONI

1. Applicando tutti i principii fin qui enucleati crediamo sia possibile tentare una classificazione esemplificativa che aiuti a individuare il valore dei documenti ecclesiastici apparsi:

1°) **I decreti del S. Ufficio** in data 1 luglio 1949 e 4 aprile 1959 (17), riguardanti il comunismo e coloro che di fatto lo favoriscono, **hanno valore di legge generale** e quindi vincolano tutti i fedeli in qualunque luogo si trovino, salvo che in qualche diocesi o nazione non sia stata concessa una dispensa per particolari motivi.

2°) **La lettera del Card. Montini**, in data 21 maggio 1960 (18), diretta ai sacerdoti della diocesi di Milano, ha per essi **valore di precetto generale**. Infatti riguarda un'intera categoria di sudditi (i sacerdoti), mira al bene comune della diocesi, impegna « l'obbedienza filiale » di coloro ai quali è diretta, impone di « non favorire la c. d. "apertura a sinistra" nel momento presente e nella forma ora prospettata », e prevede esplicitamente la possibilità di « altre istruzioni » qualora mutassero le circostanze.

Benché il documento, in quanto precetto generale diretto ai sacerdoti, vincoli solo questi in virtù di obbedienza, esso raggiunge tuttavia indirettamente anche i **laici** perché in tale atto l'Arcivescovo ha tracciato con autorità la linea secondo la quale i sacerdoti « con pronta e leale coerenza di spirito, di parola, di scritto e di azione » devono guidarli in questa materia.

3°) Probabilmente rivestono pure carattere di precetto generale, benché ciò non appaia altrettanto esplicitamente che nella lettera del Card. Montini, o comunque di **direttive** assai precise per tutti i fedeli delle rispettive diocesi, la « Dichiarazione degli Arcivescovi e Vescovi delle Marche » (19) e la « Notificazione » diramata il 19 maggio 1960 dall'Episcopato sardo (20).

(17) A.A.S. 1949, vol. XLI, p. 334; e 1959, vol. LI, pp. 271-272.

(18) Cfr. *Rivista Diocesana Milanese*, giugno 1960, pp. 314-315.

Riteniamo rivestano pure carattere di precetto generale, emanato in questo caso per tutti i fedeli della diocesi, le **Direttive** di S. E. Mons. GIACINTO AMBROSI, Arcivescovo di Gorizia, nelle quali si leggono espressioni come queste: « *E' quindi un dovere preciso di tutti i sacerdoti e laici cattolici di attenersi anche in questo campo, alle direttive della Chiesa, dettate solo in vista del bene religioso e morale della Nazione. Altrimenti, oltre al pericolo di incorrere nelle sanzioni comminate dal S. Ufficio, da se stessi si metterebbero fuori della disciplina e della vita della Chiesa e, come rami tagliati e secchi, sarebbero condannati alla sterilità* » (cfr. *Voce diocesana*, settimanale dell'Arcidiocesi di Gorizia, domenica 22 maggio 1960).

(19) Cfr. *Foglio Ecclesiastico ufficiale per l'Arcidiocesi di Fermo*, febbraio-marzo 1960, pp. 39-40.

(20) Cfr. *La Civiltà Cattolica*, 1960, III, pp. 95-96.

4°) La lettera pastorale collettiva dell'Episcopato italiano al clero, che ha per titolo « Il laicismo » (21), come è espressamente detto nell'introduzione, contiene « alcune paterne parole di esortazione e di orientamento » che manifestano la preoccupazione dell'Episcopato italiano « per un errore e per un costume di vita che sono in estremo contrasto con l'Incarnazione e con la vita soprannaturale che l'Incarnazione ha restaurato nel mondo ».

Provenendo dall'intero collegio episcopale italiano, e insegnando ciò che si deve pensare intorno a un errore d'indole dottrinale, tale lettera riveste il carattere di atto di « magistero ordinario » e, quindi, postula da parte dei sudditi l'assenso dell'intelletto (22).

5°) Valore di esortazione per tutti i fedeli siciliani riveste la « Lettera dell'Episcopato siciliano al clero e al laicato cattolico » dell'isola, come appare dalle seguenti parole introduttive: « Noi Vescovi di Sicilia, consapevoli della nostra grave responsabilità di Pastori di anime, ci sentiamo ancora una volta in dovere di esortare i fedeli, nostri figli, a diffidare di qualunque tendenza che induca direttamente o indirettamente a piegare verso il comunismo e il socialismo suo alleato » (23).

6°) L'articolo dell'Osservatore Romano intitolato « Punti fermi » (24), non essendo un atto esplicito della Gerarchia, non può avere valore né di legge né di precetto né, propriamente, di direttiva.

Ma se consideriamo la natura del giornale, la collocazione e il rilievo dato all'articolo, si deve ritenere che sia una precisazione particolarmente autorevole della dottrina relativa alla competenza della Chiesa in materie che presentano insieme un aspetto temporale e religioso.

7°) Ogni altro articolo che appaia in giornali o riviste cattoliche, e di cui non consti chiaramente che provenga dall'autorità ecclesiastica, non ha per sé altro valore che quello derivante dalla forza degli argomenti portati, dall'autorità morale dell'autore e dal prestigio dell'organo su cui è pubblicato. Generalmente tali articoli esprimono le opinioni e i sentimenti dei circoli ai quali detti giornali o riviste fanno capo.

2. Dall'insieme dei documenti recentemente emanati o in qualche maniera ispirati dall'autorità ecclesiastica, anche prescindendo

(21) Cfr. *L'Osservatore Romano*, 15 aprile 1960, pp. 2 e 4.

(22) La « potestas magisterii » si distingue dalla « potestas regiminis » perchè quella impone ciò che si deve credere, questa, invece, ciò che si deve fare. Tuttavia entrambe discendono dalla potestà di giurisdizione e i loro precetti pongono vincoli alla volontà. Il « magistero ordinario » si distingue da quello « straordinario », che si esplica attraverso il Concilio Ecumenico o il Sommo Pontefice quando definisce « ex cathedra ».

(23) Cfr. *La Voce Cattolica*, 5 giugno 1960, p. 1.

(24) *L'Osservatore Romano*, 18 maggio 1960, p. 1.

dallo specifico valore obbligante di ciascuno di essi, appare chiaramente la mente dell'Episcopato italiano contraria ad una certa operazione politica, nei sensi e nei termini che più oltre ci proponiamo di illustrare.

3. E' appena il caso di notare che quando le leggi, i precetti generali e le stesse direttive sono date per un'intera nazione, ciascun fedele vi è tenuto in qualunque luogo si trovi nell'ambito del proprio paese. Ma la territorialità, che è propria delle leggi diocesane e dei precetti generali che i Vescovi emettono, può talvolta far nascere perplessità circa la persistenza del vincolo di obbedienza o di ossequio quando i sudditi sono fuori del territorio diocesano, soprattutto per quelli che svolgono certe funzioni pubbliche all'interno di organi i quali (come i Gruppi parlamentari, il Consiglio Nazionale, la Direzione della D. C., ecc.) rivestono un carattere nazionale.

Di qui l'esigenza sentita dai cattolici politicamente più impegnati che l'autorità ecclesiastica tratti delle questioni politiche che toccano la religione attraverso un unico organo competente.

#### CONTENUTO DEI RECENTI DOCUMENTI ECCLESIASTICI

Dei recenti interventi della gerarchia ecclesiastica, gli organi di stampa hanno soprattutto messo in rilievo la condanna della c. d. « apertura a sinistra », ma non hanno valorizzato le **enunciazioni di principio**, le **valutazioni** sulla situazione sociale e le **esortazioni pastorali** nella cui luce quella condanna va vista. Per questo riteniamo di dover qui enucleare in primo luogo la ricchezza del contenuto di tali documenti.

Accostando documenti pur di diversa provenienza e di vario valore giuridico, intendiamo soltanto mettere in luce il comune pensiero dell'Episcopato di fronte ai problemi politici del momento anche se tale pensiero si esprime con un'ampia varietà di applicazioni.

#### CONTENUTO POSITIVO DEI DOCUMENTI

1. Facendo eco alle esortazioni di Giovanni XXIII, i Vescovi italiani ribadiscono la validità del pensiero sociale cristiano e l'urgenza di tradurlo efficacemente in pratica con concreti provvedimenti soprattutto a favore delle classi popolari.

Il Card. Montini nella citata lettera afferma tra l'altro: « Né [...] vogliamo tacere il desiderio e la speranza nostra, forti della dottrina e della esortazione della Chiesa, che le classi dirigenti del nostro Paese abbiano a sentire il bisogno di elevazione delle classi lavoratrici, nel quadro di una economia sempre rivolta al bene comune; che anzi esprimiamo il voto e la fiducia che nessuna vicenda contingente possa mutare

*non ripetere  
ma spiegare  
con la parola  
che si  
S. Ufficio  
della  
D. C.  
S. S. de*

*l'indirizzo chiaro e acquisito del nostro Paese di un sempre meglio promosso progresso sociale».*

I Vescovi della Sicilia dichiarano, a loro volta: «*Noi intendiamo essere tra i più validi assertori dell'urgenza di andare incontro a quanti mancano del necessario per vivere decorosamente. Non rinunciamo alle forme caritative che hanno reso memorandi i nomi dei nostri santi; ma esse sole oggi non sono sufficienti per dare una casa a chi ne è privo, per fornire lavoro a chi ricerca un mezzo onorato di sussistenza; non sono sufficienti nemmeno per provvedere l'acqua, la scuola, il legittimo sollievo ed altri beni ai Villaggi dispersi tra le montagne e nelle valli, che a mala pena riescono a far sentire i loro lamenti ai pubblici poteri. Al bando dunque il comunismo e il socialismo marxista e del pari al bando ogni sistema economico che non conosce praticamente le giuste istanze dei lavoratori».*

L'Episcopato sardo: «*Riafferma la posizione e l'azione decisa della Chiesa cattolica per le più generose e coraggiose riforme sociali nella luce del Vangelo di Cristo».*

L'Arcivescovo di Gorizia precisa che con la condanna dell'apertura a sinistra «*non si tratta di negare una vera ed ampia apertura sociale verso i lavoratori ed i poveri. Questa apertura è alle radici stesse del Cristianesimo»* (25).

2. Rivendicata la competenza della Chiesa a dare ai propri fedeli il suo insegnamento e le sue direttive morali circa la loro vita privata e pubblica, i recenti documenti **riaffermano l'esistenza di un'ampia sfera di attività in cui il laico può compiere liberamente le sue scelte.**

Nella lettera dell'Episcopato italiano sul laicismo si esortano i sacerdoti a evitare nei loro rapporti col laicato «*ogni forma di esagerato autoritarismo»* e a non interferire in campi dove non hanno «*alcun diritto di fornire direttive, poiché il diritto e la scelta sono affidati alla libertà di ognuno».*

L'Episcopato sardo «*riconferma la giusta libertà e la piena responsabilità dei cattolici in questioni e problemi di ordine puramente politico».*

L'Osservatore Romano, nell'articolo «*Punti fermi»*, riconosce l'esistenza di un «*aperto, vastissimo campo — di responsabili scelte, di ardite iniziative, di feconde attività —*», che si offre «*all'operosità civile dei laici cattolici affinché essi portino il loro contributo di opinioni e di discussioni, di esperienze e di realizzazioni, per promuovere il progresso del loro Paese».*

3. Pur negando per il momento presente e nelle attuali circostanze la liceità morale di una determinata operazione politica, gli stessi documenti escludono chiaramente l'intenzione della gerarchia di favorire qualcuna delle correnti politiche esistenti tra i cattolici e di appoggiare altre soluzioni governative.

Il Card. Montini scrive nella sua lettera: «*E' poi appena necessario ricordare che con queste nostre affermazioni dettate da puri motivi religiosi, non intendiamo affatto allinearci con l'una o l'altra corrente politica o indicare una data soluzione governativa».*

(25) Cfr. Voce Diocesana, settimanale dell'Arcidiocesi di Gorizia, domenica 22 maggio 1960.

Per l'Arcivescovo di Gorizia: «*Non si tratta di andare a destra. Ben lo sappiamo, queste correnti hanno sempre cercato di tener vincolata la Chiesa per servirsene ai loro fini non confessati ma abbastanza chiari e sempre condannati dalla dottrina sociale della Chiesa».*

## COLLABORAZIONI POLITICHE E «APERTURA A SINISTRA»

1. Una chiara comprensione del problema religioso implicato nella c. d. «apertura a sinistra» che ha costituito l'oggetto principale dei recenti documenti ecclesiastici, non può prescindere dall'enunciazione dei principi morali in tema di collaborazione.

Nella morale cattolica il problema della liceità della collaborazione si pone quando questa si configura come **partecipazione a un atto cattivo di un agente principale.** Tra le distinzioni fatte dai moralisti in tema di cooperazione è particolarmente importante quella tra **cooperazione formale** (che suppone l'intenzione di partecipare al peccato altrui) e **cooperazione materiale** (che si limita alla sola posizione di un atto senza intenzione di cooperare al peccato altrui). Orbene **la cooperazione formale è illecita di natura sua; quella materiale invece può essere lecita, a determinate condizioni, come più sotto spiegheremo.**

2. Posti questi semplici principii appare che coloro i quali sostenessero quel tipo di «apertura a sinistra» che implica una **intenzionale partecipazione** ad atti politici, economici e sociali in contrasto con l'etica naturale e la morale cristiana sarebbero colpevoli di cooperazione formale ad azioni immorali.

Giova notare che, in questo caso, ciò che determina l'illiceità dell'«apertura a sinistra» come cooperazione formale non è per sé il voto o l'astensione, determinante o meno, del PSI, ma l'accordo con cui i cattolici mirano intenzionalmente ad attuare con i socialisti cose che sono formalmente contrarie o a omettere cose necessariamente postulate dall'etica naturale e dall'insegnamento esplicito della Chiesa.

L'esistenza nel campo cattolico di gruppi di persone che intendono l'apertura a sinistra nel senso sopra esposto (intenzionale volontà di perseguire fini contrari all'etica naturale o all'insegnamento della Chiesa) è insinuata in qualche documento della gerarchia ecclesiastica.

S. E. Mons. Albino Luciani, Vescovo di Vittorio Veneto, il 28 marzo scorso, scriveva nei suoi «*Pensieri per la Quaresima»*: «*Anche su questo punto [dell'apertura a sinistra] mi è doloroso segnalare che per dei cattolici ancora una volta ci troviamo in faccia ad un errore dottrinale gravissimo: e ad una violazione flagrante della cattolica disciplina. L'errore è di parteggiare praticamente e di fare comunella con una ideologia, la marxista, che è negazione del Cristianesimo e le cui applicazioni non possono accoppiarsi con i presupposti del Vangelo di Cristo»* (26).

(26) ALBINO LUCIANI, VESCOVO di Vittorio Veneto, *Pensieri per la Quaresima*, ed. «L'Aedi», Vittorio Veneto 1960, p. 10.

E in una riunione di Vicari foranei, tenuta il 4 febbraio 1960, deplorava che alcuni giovani cattolici usassero lo stesso linguaggio di Nenni: «*Stesse invettive, stesso spirito classista, stessa terminologia, stesso chiudersi nell'ambito di puro benessere e progresso materiale. Provate a dire: ma come farete, uniti ai socialisti, a difendere l'indissolubilità del matrimonio, la scuola libera, i rapporti tra stato e Chiesa? Vi guardano come a dire: e dietro a queste bazzecole vi perdetevi? Questi sono problemi piccoli; prima bisogna risolvere il problema grande, il problema economico! E qui sta la prova che questi figlioli sono già scivolati sul piano del marxismo* » (27).

3. L'«apertura a sinistra» potrebbe assumere il carattere di **cooperazione materiale** quando, per es., fosse concepita come partecipazione **non intenzionale** dei cattolici alla realizzazione di aspetti della dottrina socialista. Sulla base del principio del doppio effetto, tale collaborazione potrebbe essere lecita a condizione che l'atto mediante il quale i cattolici collaborano sia in se stesso buono o indifferente, che essi intendano direttamente il conseguimento di un effetto buono di tale entità da compensare quello cattivo che permettono, e che l'effetto buono non si ottenga mediante quello cattivo.

E poiché tra gli effetti da soppesare ce ne possono essere alcuni d'indole soprannaturale, rispetto ai quali l'autorità religiosa gode di speciale ed esclusiva competenza, non si può negare alla Chiesa il diritto di pronunciare il giudizio sulla liceità o illi-  
ceità di simile collaborazione.

4. L'«apertura a sinistra», però, per la stragrande maggioranza dei cattolici che la sostengono, consiste propriamente nell'inserimento del PSI in una maggioranza parlamentare attraverso un **voto determinante anche se non contrattato, o almeno contrattato anche se non determinante**. Ciò in vista di conseguire i seguenti obiettivi:

a) attuare riforme **postulate formalmente dalla dottrina sociale cristiana** o comunque non ad essa contrarie.

b) favorire l'evoluzione del PSI verso la **piena accettazione del regime democratico** col conseguente distacco di tale partito dal PCI.

Che tali siano le finalità intese da coloro che tra i cattolici sostengono l'«apertura a sinistra» è autorevolmente ammesso, benché in modo indiretto, ad esempio da S. E. Mons. Umberto Malchiodi, Arcivescovo Coadiutore di Piacenza, in un commento sull'articolo de *L'Osservatore Romano*, «*Punti fermi*», pubblicato sul bollettino della diocesi: «*Non è certamente nelle intenzioni di quei cattolici che pensano ad una collaborazione col Socialismo di diventare fautori della sua dottrina e dei suoi metodi* » (28).

(27) Cfr. *Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di Vittorio Veneto*, febbraio 1960, pp. 87-88.

(28) Cfr. *Punti Fermi, Osservazioni di S. Ecc. Mons. Arcivescovo, Piacenza, Pentecoste 1960*, estratto dal *Bollettino della Diocesi di Piacenza*.

in modo  
d'apertura  
- presenza di  
sostegno  
questo «  
a sinistra

Orbene, premesso che i recenti documenti ecclesiastici, quando parlano di «apertura a sinistra», devono riferirsi perlomeno a questa terza forma di essa (29), è necessario chiarificare i **motivi** e precisare i **limiti** dei pronunciamenti in essi contenuti.

Innanzitutto risulta chiaro che un **governo di centro-sinistra**, rispetto al quale il voto del PSI non sia né determinante né contrattato, non verifica la ragione formale dell'«apertura a sinistra» e quindi non rientra nell'oggetto delle proibizioni dell'autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre precisare che l'«apertura a sinistra», nella forma di cui stiamo ora trattando, non pone il problema della liceità o illiceità sotto il profilo della collaborazione formale o materiale ad un'azione peccaminosa di altri, ma sotto quello di motivi estrinseci all'atto di collaborazione in se stesso e che si riassumono nella «**ratio pericoli**», cioè concretamente nei pericoli che a tale atto possono comunque accompagnarsi.

A questo proposito il Card. Montini scrive nella lettera più volte citata: «*Penetrati infatti dal senso di questa nostra responsabilità e informati quanto meglio ci è stato possibile della situazione attuale, siamo in coscienza convinti di una duplice realtà: a) tale "apertura a sinistra" coinvolge conseguenze molto gravi nelle anime in ordine alla fede e alla vita cristiana e nelle condizioni della Chiesa nel nostro Paese; b) non sono state poste garanzie sufficienti affinché il pericolo dell'"apertura a sinistra" non si risolva in danno e in disonore della causa "cattolica"». E subito dopo qualifica tale «passo politico» come «illecito e sconsigliato» in quanto «pericoloso per le condizioni religiose e morali del nostro popolo».*

Nella «Notificazione» dell'Episcopato sardo è detto: «*Il problema [quello della collaborazione con i socialisti] interessa intimamente la coscienza dei cattolici, che non possono per una avventura politica mettere in gioco e in pericolo i diritti e la difesa della propria fede cattolica e della Chiesa cattolica*».

L'Arcivescovo Coadiutore di Piacenza, nel citato documento, indica alcune ragioni per cui l'«apertura a sinistra» deve ritenersi, in concreto, pericolosa: «*Ed infatti un'intesa — sia pure soltanto esterna e limitata — non è senza pericolo di cedimento dell'argine di resistenza che i cattolici devono essere sempre liberi di fare di fronte ad eventuali esigenze di un partito, tanto lontano dalla loro concezione cristiana della vita [...]. Molte coscienze già si illudono di poter conciliare la loro fede con le dottrine atee di partiti ai quali — per umani interessi — hanno dato il nome, ed è questo uno dei più pericolosi equivoci del nostro tempo. Se domani dovesse crearsi un'atmosfera d'intesa — sia pure condizionata quanto si vuole — ne verrebbe di conseguenza che la pericolosa illusione si diffonderebbe sempre più e non ne avvantaggerebbero i partiti ad ispirazione cristiana, ma ne guadagnerebbe l'errore a danno della purezza della fede*».

(29) Tra gli altri, con chiarezza, l'Arcivescovo di Gorizia precisa questo punto nei seguenti termini: «*Per essere logici bisogna affermare: qualunque collaborazione concordata e determinante il voto in parlamento dei socialisti è condannata ed è pericolosa per la Religione [...]*».

Per il fatto che la illiceità dell'« apertura a sinistra », intesa in questa forma, dipende da circostanze estrinseche all'atto stesso, e poiché dette circostanze possono mutare, si comprende la ragione per la quale le disposizioni della gerarchia ecclesiastica in materia sono **esplicitamente dichiarate temporanee**.

Il Card. Montini ritiene espressamente « *non doversi favorire la cosiddetta "apertura a sinistra" nel momento presente e nella forma ora prospettata* ». E conclude precisando: « *Non intendiamo privarci della facoltà, mutate a nostro giudizio le circostanze, di darvi altre istruzioni* ».

L'Arcivescovo di Gorizia osserva con uguale precisione: « *Non è detto che, mutate le circostanze, la Chiesa non possa assumere un atteggiamento diverso, ma oggi come oggi l'apertura a sinistra, cioè l'avvicinamento al socialismo così com'è in Italia, legato al comunismo, è giudicato pericoloso e condannato* ».

La principale ragione della temporaneità del divieto dell'autorità ecclesiastica crediamo vada ricercata nella possibilità che il partito socialista italiano, stimolato anche dall'esempio degli altri socialismi europei, porti a maturazione quei germi di autonomia dal comunismo, di indiscussa e fedele accettazione del vivere democratico e di tutte le libertà che questo comporta sul piano civile e religioso e di abbandono della dogmatica marxista, che già oggi appaiono presenti. L'attuazione di tale possibilità è sinceramente auspicata dal Card. Montini quando dice:

« *Mossi come siamo dal nostro ufficio pastorale desideriamo anche in questa circostanza esprimere il nostro vivo rammarico nel vedere l'impossibilità di "allargare", come si va dicendo, "l'area democratica" in questa maniera, che sarebbe piuttosto lasciarla occupare da chi professa idee e metodi ad essa contrari; e, per quanto ci riguarda, nel vedere tanti nostri figli ancora incapaci di rendersi liberi dal vecchio marxismo ancora prevenuto e ostile verso la religione, ancora infatuato di materialismo e anticlericalismo. Anche questa penosa contingenza non ci impedisce, anzi ci suggerisce di auspicare che un fermento di sociologia nuova e più ancora di visione cristiana della storia e della vita abbia a commuovere gli animi, retti e nobili alcuni, ignari e buoni molti, di quegli italiani perché procurino al Paese la fortuna della loro evoluzione democratica, e a noi quella di un restituito dialogo spirituale* ».

In questa prospettiva si fa manifesto quanto sia importante che i cattolici democratici approfondiscano, consolidino e diffondano la conoscenza dei loro principii ispiratori e della loro specifica ideologia politica e sociale in modo da garantire la gerarchia ecclesiastica che in qualsiasi evenienza non diventeranno vittime dei pericoli che ha indicato come attualmente temibili.

Angelo Macchi - Mario Castelli